

**PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE
della Società FINMETRICA Srl - Salerno**

1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

Società Scindenda

Finmetrica Srl Sede Legale in Salerno Via Trento 177, codice fiscale, partita iva e n. iscr. Registro Imprese Salerno n. 04722530658 REA 388964; capitale sociale € 90.000,00i.v. I soci partecipanti al capitale sociale sono Procida Maria Grazia con quote pari al 50% e Procida Valentina con quote pari al 50% del capitale sociale.

Società Beneficiaria

Costituenda Finfarma Srl avrà sede legale in San Cipriano Picentino Via Campigliano 11 Capitale Sociale Euro90.000,00 e sarà iscritta nel Registro delle Imprese di Salerno- I soci saranno Procida Maria Grazia e Procida Valentina.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ SCINDENDA E ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

Società Scindenda

La Società Scissa sarà retta dallo Statuto sociale allegato al presente Progetto (vedi Allegato 1).

Statuto della Società Beneficiaria

La Società Beneficiaria sarà retta dallo Statuto sociale allegato al presente Progetto (vedi Allegato 2).

3. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI DA ASSEGNARE ALLA SOCIETÀ BENEFICIARIA FINFARMA Srl.

La Società scindenda Finmetrica srl opera in diversi settori attraverso un'organizzazione logistica e strumentale ben definita.

In particolare la società svolge l'attività di:

1. Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi
2. Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche, hardware e software
3. Bar e tavola calda presso l'unità locale di Via SS. Martiri Salernitani Salerno
4. Compravendita nell'ambito del mercato Energetico di titoli di unità di emissione, quali certificati bianchi, verdi ecc.

A seguito della scissione programmata come meglio specificato nel seguito si provvederà a separare le principali attività svolte ed in particolare il ramo dell'attività relativo al commercio dei prodotti petroliferi confluirà nel patrimonio della beneficiaria FINFARMA Srl.

L'assemblea dei soci della Finmetrica Srl ha deliberato di procedere alla scissione così come descritta nel presente "progetto" in data 05 febbraio 2016 dando mandato all'A.U. di provvedervi successivamente all'approvazione del bilancio dell'anno 2015. In detta assemblea, in particolare, tenuto conto della tipologia di scissione da operare, si è previsto di pubblicare il "progetto di scissione" sul sito Internet della società con le modalità previste dall'art. 2501 del c.c.. I soci medesimi, nella stessa sede assembleare, conformemente alle modalità semplificate della programmata scissione, con consenso unanime hanno: 1) rinunziato ai termini previsti dall'art. 2501ter c.c. come richiamato dall'art. 2501ter c.c., 2) dispensato espressamente l'Amministratore

Unico dalla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2501 quater c.c. e dalla predisposizione della relazione illustrativa ex art. 2501 quinquies c.c.; 3) rinunciato espressamente alla relazione degli esperti ex art. 2501 sexies c.c..

Con l'attuazione della presente operazione di Scissione alla Società Beneficiaria saranno assegnati gli elementi patrimoniali esposti ai seguenti valori contabili al 30/04/2016. Si dà atto che l'assemblea ordinaria dei soci ha approvato il bilancio dell'esercizio 2015 in data 29 aprile 2016 e che il risultato netto dell'esercizio è stato imputato così come deliberato.

ATTIVO

Immobilizzazioni	€ 100
Saldo attivo di c/c MPS filiale di Salerno	€ 3.378
Crediti v/clienti	€ 39.852
Anticipi a fornitori	€ 100.000
<i>Totale Attivo</i>	<i>€ 143.330</i>

PASSIVO

Riserva straordinaria	€ 134.581
Debiti v/MPS per anticipazioni	€ 8.749
<i>Totale Passivo</i>	<i>€ 143.330</i>

Il Patrimonio Netto attuale della società Finmetrica srl ammonta ad € 306.279 così composto:

capitale sociale	€ 90.000
riserva legale	€ 9.149
riserva straordinaria	€ 173.828
versamenti in	
c/ capitale	€ 11.070
utile in corso	€ 22.232

Il Patrimonio Netto da trasferire alla società beneficiaria ammonta ad € 134.581 da imputarsi a capitale sociale per € 90.000 e la parte restante a riserva indisponibile, diviso nelle proporzioni indicate fra i due soci.

A seguito della scissione il Patrimonio Netto della società scissa sarà così composto:

capitale sociale	€ 90.000
riserva legale	€ 9.149
riserva straordinaria	€ 39.247
versamenti	
in c/capitale	€ 11.070
utile in corso	€ 22.032

Eventuali differenze contabili degli elementi attivi e passivi trasferiti e valutati alla data del 30.04.2016 dovuti alla dinamica aziendale, che si dovessero verificare entro la data di efficacia della scissione non si rifletteranno sul valore del Netto Patrimoniale attribuito alla società Beneficiaria in quanto saranno regolate con opportuni conguagli.

RAPPORTO DI CAMBIO DELLE QUOTE ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO

Ai 2 soci della Finmetrica Srl saranno assegnate le quote della società beneficiaria Finfarma Srl in proporzione alla loro partecipazione nella società Finmetrica Srl.

In particolare poiché non si è in presenza di Società Beneficiaria preesistente non si è reso necessario determinare una rapporto di cambio mediante il raffronto tra valore economico della quota di patrimonio netto trasferito e il valore economico del patrimonio netto della Società Beneficiaria.

Inoltre conformemente a quanto previsto dall'art. 2506-ter, terzo comma Codice civile, trattandosi di Scissione mediante costituzione di una nuova società e non essendo previsti criteri di attribuzione delle quote della società beneficiaria diversi da quello proporzionale, non si è resa necessaria la predisposizione della Relazione dell'organo amministrativo e degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio di cui all'rt. 2501 quinquies e 2501 sexies Codice Civile e della Situazione Patrimoniale prevista dall'art 2501 quater e ciò anche su conforme indicazione dei soci della Finmetrica Srl di cui si è fatto cenno in precedenza.

5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

Il Capitale Sociale della Società Beneficiaria neo-costituita, pari ad € 90.000, sarà rappresentato da quote sottoscritte dai 2 soci della Società Scindenda che determineranno una partecipazione al capitale pari all' 50% per ognuno, nelle medesime proporzioni della partecipazione al capitale della Società Scindenda. Si precisa che la Società Scindenda non ha emesso obbligazioni convertibili.

6. DATA DI DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Le quote della società Beneficiaria daranno diritto alla partecipazione agli utili con decorrenza dalla data di efficacia della Scissione di cui al successivo punto 7.

7. DATA DI EFFICACIA DELLA SCISSIONE

Gli effetti della Scissione, ai sensi dell'art. 2506 quater, primo comma, codice civile, decorreranno dalla data di iscrizione dell'atto nel Registro delle Imprese in cui è iscritta la Società Beneficiaria.

Dalla medesima data la Società Beneficiaria verrà a esistenza, divenendo titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti gli elementi patrimoniali ad essa trasferiti, assumendo i diritti e gli obblighi ad essi relativi.

TRATTAMENTO RISERVATO AI SOCI ED AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Stante l'assenza di specifiche categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni, nelle società partecipanti alla Scissione non sono previsti trattamenti particolari per tali categorie.

9. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione. Poiché, in virtù dell'art. 2506 ter Codice Civile, non è stata redatta la Relazione dell'organo amministrativo, in questo paragrafo si indicano i motivi economici che hanno indotto all'esecuzione della Scissione, chiarendo che non sussistono profili di elusività dell'operazione.

La finalità dell'operazione, è quella di procedere alla riorganizzazione dell'attività dell'impresa della Società Scindenda provvedendo a separare le principali attività svolte all'attualità: 1) il ramo gestione attività di pubblico esercizio e commercio certificanti energetici 2) commercio prodotti petroliferi. Il ramo dell'attività relativo al commercio dei prodotti petroliferi con le relative autorizzazioni, i crediti ed i debiti ad essa inerenti, le speciali linee di credito concesse sotto forma di factoring/anticipazioni fatture, le dotazioni tecniche, l'avviamento con i collaboratori esterni e quant'altro indicato nelle componenti analitiche dell'attivo e del passivo indicate in precedenza confluirà nel patrimonio della beneficiaria FINFARMA Srl. In particolare la società beneficiaria subentrerà nel rapporto di c/c in essere presso MPS filiale di Salerno n.7912.30, nel contratto di factoring con MPS Leasing e Factoring del 09/10/2015 n. 226256, SCIA Commercio all'ingrosso prodotti petroliferi Comune di San Cpriano Picentino (SA)

prot. 1709 del 02/03/2015. L'operazione di scissione ha inoltre la finalità dell'ampliamento dell'operatività in capo alla beneficiaria nell'ambito del settore alimentare in genere, farmaceutico e parafarmaceutico e dei prodotti dietetici che si andranno a sviluppare anche attraverso forme di aggregazione e partecipazione in organismi costituiti già attivi nelle suddette aree di attività.

La descritta Scissione parziale proporzionale sarà quindi sostanzialmente attuata come segue:

1. Separazione delle macro-attività svolte all'attualità dalla Finmetrica Srl come indicato in precedenza;

2. Le motivazioni economiche sono costituite dalla volontà di ottimizzare e controllare la redditività delle due attività e meglio sviluppare le stesse in particolare quelle della Società beneficiaria in vista di operazioni di partnership con nuovi soci o con la creazione di altri soggetti giuridici e nell'ampliamento dell'ambito di operatività.

Si evidenzia pertanto come la presente operazione sia caratterizzata dalla mancanza di qualsivoglia profilo di elusività.

10. PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO DI SCISSIONE

Il presente Progetto di Scissione viene pubblicato sul sito Internet della società Finmetrica Srl all'indirizzo www.finmetrica.it ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2506 bis ultimo comma Codice Civile che richiama l'analoga disposizione prevista per le operazioni di fusione con la facoltà stabilita dai soci di ridurre i tempi previsti di permanenza su detto sito.

ALLEGATI

- Allegato 1) Statuto della Società Scindenda Finmetrica Srl
- Allegato 2) Statuto della Società Beneficiaria Finfarma Srl

**L'amministratore Unico della Finmetrica Srl
Procida Maria Grazia.**

DALLA SEDE SOCIALE il 13 maggio 2016.

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE – COMUNE DELLA SEDE
ATTIVITÀ DELL'OGGETTO SOCIALE -DURATA

Art. 1

Denominazione

1.1 È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

" **FINMETRICA S.R.L.**"

Art. 2

Comune della sede

2.1 La sede della società è posta nel Comune di Salerno.

2.2 Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 3

Attività dell'oggetto sociale

3.1 La Società ha per oggetto:

A) AREA PRODUZIONE E COMMERCIO di PRODOTTI DERIVANTI DA FONTI ENERGETICHE TRADIZIONALI E ALTERNATIVE

Svolgere le attività relative all'acquisto, approvvigionamento, produzione, autoproduzione, ripartizione, vendita, erogazione di energia - elettrica, eolica, solare, o altre forme di energia anche da fonti rinnovabili o assimilate, nonché di gas, metano, prodotti petroliferi o idrocarburi, carbone

ed altre materie prime o prodotti energetici derivati ad uso industriale, siano essi gassosi, liquidi o solidi;

- operare nei mercati dell'energia, nel commercio dei certificati verdi, nel commercio dei certificati neri, nel commercio delle quote di emissione e ogni altro titolo legato all'energia e/o all'ambiente, ed in ogni altro commercio legato all'energia e/o all'ambiente;

- procedere alla ricerca e alla progettazione, all'innovazione tecnologica e organizzativa, alla consulenza e assistenza tecnica per attuare risparmi energetici;

- operare nell'approvvigionamento, trasporto, distribuzione e vendita di qualsiasi fonte di energia o altri servizi di utilità collegati;

- procedere all'acquisizione e/o registrazione di brevetti inerenti al campo delle fonti di energia o di altri prodotti energetici ad uso industriale, con produzione e gestione di beni o impianti e loro parti, anche su licenze di società italiane e straniere nonché all'ottenimento di brevetti su tecnologie

o impianti prodotti in proprio o finanziati da terzi;

- promuovere la costituzione o comunque partecipare a qualsivoglia forma di aggregazione con soggetti o enti aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio;

- svolgere anche altri servizi o utilità, attività ausiliarie comunque funzionali e connessi ai settori sopra elencati.

B) AREA GESTIONE DI IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI E DI PUBBLICI ESERCIZI

La gestione di impianti stradali, di distribuzione di carburanti, lubrificanti e prodotti petroliferi in genere, gpl, metano e sistemi innovativi di autotrazione. Il commercio di ricambi ed accessori motocicli ed autovetture, pneumatici, articoli tecnici, elettrici ed elettronici, pubblicazioni editoriali.

La somministrazione di alimenti e bevande in bar pizzerie ristorante tavole calde.

C) AREA INFORMATICA

La produzione e la commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso di programmi per elaboratori elettronici sotto forma di pacchetti e assemblaggio e produzione di elementi hardware per i servizi connessi all'informatica e la telematica, produzione e commercializzazione di banche dati e di informazioni con l'ausilio di qualsiasi mezzo e supporto;

- la fornitura di assistenza tecnica e software, di consulenza informatica e di corsi di formazione su attrezzature informatiche, l'elaborazione di dati per conto terzi o assumere la direzione di centri di elaborazione dati e la realizzazione di progettazioni grafiche ed elaborati connessi all'information technology;

- la realizzazione di reti di collegamento tra apparecchiature informatiche;

- il commercio all'ingrosso e al dettaglio di computers pre-assemblati e di stampanti, prodotti telefonici, fotovideo, fotocopiatrici, fax, videoregistratori, mobili per ufficio ed elettrodomestici, prodotti di cancelleria e di consumo, prodotti per il fitness e per la cura della persona, prodotti per l'ufficio, prodotti per la climatizzazione ed in genere ogni altro prodotto vendibile via reti telematiche;
- la produzione di servizi telematici, multimediali nonché la diffusione ed elaborazione di informazioni e dati elettronici su scala nazionale ed internazionale, utilizzando reti terrestri ed in particolare su reti internet, il noleggio di computer ed apparecchiature elettroniche.

La promozione e lo sviluppo di attività collegate alle reti di software, l'organizzazione e la predisposizione di aree destinate a tali attività con la gestione e l'organizzazione di attività di marketing, di telemarketing, la ricerca e lo sviluppo nel campo dell'informatica (know how) per la vendita a terzi e/o concedendo in franchising tutti i beni e servizi che la società offre.

L'esecuzione di opere e lavori di edilizia civile ed industriale; la manutenzione e la ristrutturazione di immobili e la successiva alienazione, la compravendita di terreni e fabbricati; le gestioni immobiliari e di partecipazioni societarie; la realizzazione di impianti tecnologici; attività di intermediazione finanziaria ed immobiliare nell'ambito e nel rispetto delle leggi vigenti.

Commercio al dettaglio ed all'ingrosso sotto qualsiasi forma e con qualsiasi modalità di materie prime di base c.d commodities, metalli in genere, metalli preziosi, pietre preziose, orologi e prodotti di oreficeria.

Al solo scopo del conseguimento dell'oggetto sociale la società può compiere qualsiasi operazione commerciale, bancaria, mobiliare e immobiliare utile o necessaria, rilasciare fidejussioni e prestare altre garanzie, anche reali; assumere partecipazioni ed interessenze in iniziative commerciali, industriali, agricole o finanziarie connesse o non con gli scopi sociali della società. La società potrà comunque svolgere tutte le azioni ed operazioni ritenute necessarie ed opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Art. 4

Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – ALTRI APPORTI DEI SOCI

TITOLI DI DEBITO

Art. 5

Capitale

5.1 Il capitale è fissato in Euro 90.000,00 (novantamila e centesimi zero).

5.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica.

5.3 I conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi a favore della società devono essere garantiti, per l'intero valore loro assegnato, da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria.

Art. 6

Aumento e riduzione del capitale

6.1 Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 2482-ter c.c., con la decisione di aumento del capitale sociale può essere escluso il diritto dei soci di sottoscrivere le quote di nuova emissione, che possono, quindi, essere offerte a terzi. In tal caso spetta ai soci, che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

6.2 La decisione di aumento del capitale sociale può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento di capitale, non sottoscritta da uno o più soci, sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

6.3 In caso di riduzione del capitale per perdite non è necessario il deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, dei documenti previsti dall'art. 2482-bis, secondo comma, c.c.

6.4 La decisione sull'aumento o sulla riduzione del capitale, nei casi e con le modalità di legge, è di

competenza esclusiva dei soci e deve essere adottata con il metodo assembleare.

Art. 7

Altri apporti dei soci

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti a fondo perduto o in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo contraria pattuizione, i

finanziamenti si intendono sempre infruttiferi.

7.2 Si applica l'art. 2467 c.c. per il rimborso ai soci dei finanziamenti previsti da tale norma.

7.3 In caso di versamenti a fondo perduto o in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale.

Art. 8

Titoli di debito

8.1 La società può emettere titoli di debito.

L'emissione è deliberata con decisione dei soci da adottarsi con il metodo assembleare con le maggioranze previste per le modifiche statutarie dal consiglio di amministrazione con decisione adottata con il metodo collegiale, che dovrà deliberare anche il limite di emissione e le modalità di esecuzione

TITOLO III

SOCI

CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

RECESSO -ESCLUSIONE

Art. 9

Diritti dei soci

9.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta nel Registro delle Imprese.

9.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art.10

Disciplina delle partecipazioni e loro trasferimento per atto tra vivi

10.1 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 c.c.

10.2 Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori procedono nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2466.

10.3 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Per consentirne l'esercizio di questo diritto, il socio aspirante alienante deve darne notizia, con lettera raccomandata, a tutti gli altri soci precisando il prezzo di cessione, le modalità di pagamento ed il nome di eventuali aspiranti acquirenti; ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestino la qualità di socio sulla base delle risultanze del registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese.

La comunicazione dell'esercizio del diritto di prelazione deve pervenire al socio offerente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data in cui il socio interessato all'acquisto ha ricevuto notizia dell'offerta di vendita.

Nell'ipotesi in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione, le quote potranno essere vendute liberamente a terzi.

10.4 Il trasferimento delle partecipazioni, se ed in quanto posto in essere con l'osservanza delle prescrizioni di cui al punto 10.3 che precede, avrà effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell'atto relativo presso il Registro Imprese. Nel caso di trasferimento, per atto tra vivi, eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo, lo stesso non avrà effetto verso la società e l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali.

Art. 11

Trasferimento mortis causa delle partecipazioni

11.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa. In caso di continuazione della società con più eredi o legatari del socio defunto, i quali non siano addivenuti alla divisione tra loro della partecipazione caduta in successione, ma ne abbiano mantenuto la comproprietà, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

11.2 Il trasferimento della partecipazione agli eredi o legatari del socio defunto, se ed in quanto posto in essere con l'osservanza delle prescrizioni di cui al punto 11.1 che precede, avrà effetto di fronte alla società dal momento del deposito della prescritta documentazione presso il Registro Imprese. Nel caso di trasferimento "mortis causa" eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo, lo stesso non avrà effetto verso la società e l'erede o il legatario non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali.

Art. 12

Recesso del socio

12.1 Il diritto di recesso compete ai soci nelle ipotesi previste:

- a) dall'art. 2473, primo e secondo comma, c.c.;
- b) dall'art. 2469, secondo comma, c.c.;
- c) dall'art. 2481-bis, primo comma, c.c.;
- d) dall'art. 34, sesto comma, del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

12.2 Il diritto di recesso compete ai soci anche nelle seguenti ulteriori ipotesi:

- a) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- b) proroga del termine;

Art. 13

Determinazione del valore e rimborso della partecipazione del recedente

13.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, dell'avviamento commerciale, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c.

13.2 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

13.3 Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente.

Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota di partecipazione del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i rimanenti soci affinché provvedano in ordine alla ricapitalizzazione della società o alla sua trasformazione o al suo scioglimento.

Art. 14

Esclusione del socio

14.1 Può essere escluso per giusta causa il socio che:

- sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale;
- sia stato interdetto o inabilitato;
- sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;

14.2 Qualora la società si componga di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale competente per territorio su istanza dell'altro.

14.3 Negli altri casi l'esclusione è decisa, con il metodo assembleare e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% dei voti esprimibili in siffatta delibera e di cui al successivo comma.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata su richiesta di un amministratore o di un socio. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi sessanta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale competente per territorio.

14.4 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 13, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale. Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

TITOLO IV DECISIONI DEI SOCI

Art. 15

Decisioni dei soci in genere

15.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

15.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sulle materie di cui all'art. 2479, secondo comma, c.c.

15.3 Non possono partecipare alle decisioni, sia nelle forme di cui al successivo punto 15.4 che nelle forme di cui al successivo art. 16, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali disposizioni di legge o statutarie dispongano la sospensione del diritto di voto.

15.4 Le decisioni dei soci sono sempre adottate con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c.

Art. 16

Assemblea

16.1 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ai soci ed agli altri aventi diritto, al proprio domicilio; in particolare l'avviso di convocazione deve essere inviato a coloro che rivestino la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese; detto avviso può essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero può essere consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, ovvero può essere comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (compresi telefax, posta elettronica o altri mezzi simili) purché, in ogni caso, sia garantita la prova della avvenuta spedizione. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Art. 17

Svolgimento dell'assemblea

17.1 L'assemblea è presieduta o dall'amministratore unico, o dai due amministratori o dal presidente del consiglio di amministrazione (nell'ipotesi di consiglio di amministrazione) e nel caso di assenza di quest'ultimo dal vice-presidente o dall'amministratore delegato se previsto. In caso di assenza o di impedimento di questi,

l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo due scrutatori scelti tra i soci.

17.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

17.4 È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

-che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

-che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

-che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta a sensi del precedente art. 16) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 18

Diritto di voto e quorum assembleari

18.1 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla partecipazione posseduta.

Il diritto di voto spetta a coloro che rivestino la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese.

18.3 Il socio può farsi rappresentare in assemblea, con le modalità e i limiti previsti dall'art. 2372 c.c.

18.4 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale del capitale sociale.

18.5 L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

18.6 L'assemblea, regolarmente costituita ai sensi del punto 18.4, delibera favorevolmente a maggioranza assoluta dei presenti, salvi i diversi quorum nei casi stabiliti dalla legge.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 19

Verbale dell'assemblea

19.1 Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale redatto in conformità dell'art. 2375 c.c. e, per le delibere aventi ad oggetto modifiche statutarie, anche dell'art. 2480 c.c.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 20

Amministratori

20.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un amministratore Unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque, a seconda di quanto verrà determinato dai soci in occasione della nomina;
- c) da due amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti da stabilirsi al momento della nomina e con le competenze che verranno determinati dai soci sempre in occasione della nomina.

20.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

20.3 Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c. sul divieto di concorrenza.

20.4 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i

documenti relativi all'amministrazione.

Art. 21

Nomina e sostituzione degli amministratori

21.1 Gli amministratori resteranno in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, o per quel periodo di tempo che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina e sono rieleggibili.

21.2 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 22

Presidente

22.1 Se la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, questo elegge fra i suoi membri il presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina del consiglio, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 23

Decisioni degli amministratori

23.1 Se la società è amministrata da un consiglio di amministrazione le decisioni dello stesso sono sempre adottate con il metodo collegiale, ai sensi del successivo art. 24.

Art. 24

Decisioni collegiali degli amministratori

24.1 Nelle materie indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c., ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate con deliberazione collegiale.

24.2 A tal fine il consiglio di amministrazione:

-viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

-si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio di stato appartenente all'Unione Europea.

24.3 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

24.4 È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

24.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

24.6 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario;

detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 25

Competenze degli amministratori

25.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente ai soci.

25.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

25.3 Nel caso di nomina di due amministratori, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, saranno attribuiti agli stessi in via congiunta e/o disgiunta come disposto dall' art. 20.1. Restano salvi i limiti di cui al precedente punto 25.1.

25.4 L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri; per la nomina sarà necessaria la preventiva autorizzazione dei soci se vengono attribuiti poteri per il compimento degli atti di cui al precedente punto 25.1.

Art. 26

Compensi degli amministratori

26.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

26.2 All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Art. 27

Rappresentanza della società

27.1 Il potere di rappresentanza è attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla decisione di nomina ed è generale.

27.2 In caso di nomina di un amministratore unico e in caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetterà all'amministratore unico o al presidente del consiglio, all'eventuale vice presidente e agli amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi del precedente art. 25.2 e nei limiti della delega.

27.3 In caso di nomina di due amministratori, con poteri congiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta.

TITOLO VI CONTROLLO

Art. 28

Organo di controllo

28.1 La società può nominare un collegio sindacale e/o un Sindaco Unico.

28.2 La nomina di un collegio sindacale e/o del Sindaco Unico è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477, secondo e terzo comma, c.c.

28.3 E' altresì obbligatoria la nomina di un revisore o di una società di revisione nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Art. 29

Composizione e competenze del collegio sindacale

29.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dai soci. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.

29.2 Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

29.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

29.4 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

29.5 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I

nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano.

29.6 Il collegio sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c.

Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c. e, a tal fine, deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c.

29.7 La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

29.8 Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere sottoscritto dagli intervenuti e trascritto nel Libro delle decisioni del collegio sindacale; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

29.9 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Art. 30

Revisore contabile

30.1 Il revisore o la società di revisione devono essere iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

30.2 Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2409quinquies c.c.

30.3 Il corrispettivo del revisore o della società di revisione è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

30.4 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

30.5 L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

30.6 Il revisore o la società di revisione esercitano le funzioni di cui all'art. 2409-ter c.c.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies c.c.

TITOLO VII

ESERCIZI SOCIALI

Art. 31

Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

31.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

31.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede a redigere il progetto del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità.

31.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 15, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364.

31.4 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili. Il pagamento degli utili è effettuato presso la Cassa designata dall'Organo amministrativo ed entro il termine che viene annualmente fissato dall'organo amministrativo stesso.

Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno cui diverranno esigibili, vanno prescritti a favore della società. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione

degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

31.5 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

TITOLO VIII

SCIoglimento – TRASFORMAZIONE

FUSIONE -SCISSIONE

Art. 32

Scioglimento e liquidazione

32.1 La società si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge.

32.2 Lo scioglimento volontario anticipato della società è deciso dai soci con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.

Al verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dalla legge, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:

-il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

-la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

-i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

-i poteri dei liquidatori.

32.3 La società, con decisione dei soci da adottarsi con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'art. 2487 ter, secondo comma, c.c.

32.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Art. 33

Trasformazione – Fusione – Scissione

33.1 Per la trasformazione, la fusione e la scissione della società si applicano le norme vigenti.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34

Disposizioni Generali

34.1 Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

34.2 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata ed ove queste non provvedano si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di società per azioni ed in subordine quelle delle società di persone.

ALLEGATO "2" AL Progetto di scissione FINMETRICA SRL

STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Articolo 1

Denominazione

1. La società è denominata:

"FINFARMA S.r.l.".

Articolo 2

Oggetto

2. La società ha per oggetto:

- la produzione e il commercio di prodotti derivanti da fonti energetiche tradizionali e alternative;
- l'acquisto, approvvigionamento, produzione, autoproduzione, ripartizione, vendita, di gas, metano, prodotti petroliferi o idrocarburi, carbone ed altre materie prime o prodotti energetici derivati ad uso industriale e civile, siano essi gassosi, liquidi o solidi; la società potrà operare nei mercati dell'energia, nel commercio dei certificati verdi, nel commercio dei certificati neri, nel commercio delle quote di emissione e ogni altro titolo legato all'energia e/o all'ambiente, ed in ogni altro commercio legato all'energia e/o all'ambiente;
- la ricerca e la progettazione, l'innovazione tecnologica e organizzativa, la consulenza e assistenza tecnica per attuare risparmi energetici;
- l'approvvigionamento, trasporto, distribuzione e vendita di qualsiasi fonte di energia o altri servizi di utilità collegati;

- la produzione, trasformazione, commercializzazione in forma tradizionale, e/o e commerce, e/o per corrispondenza di prodotti alimentari in genere, dietetici e agroalimentari;

- la produzione e la commercializzazione in forma tradizionale, e/o e commerce, e/o per corrispondenza di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, compreso i prodotti veterinari;

Nell'ambito delle attività proprie dell'oggetto sociale la società potrà acquisire e/o registrare brevetti nonché ottenere brevetti su tecnologie o impianti prodotti in proprio o da terzi o finanziati da terzi; promuovere la costituzione o comunque partecipare a qualsivoglia forma di aggregazione con soggetti o enti aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; - svolgere anche altri servizi o utilità, attività ausiliarie comunque funzionali e connessi ai settori sopra elencati.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà: partecipare alla stipula di qualsiasi atto costitutivo, modificativo ed estintivo di organismi societari e di diritti inerenti detti organismi societari;

stipulare atti che consentano di acquisire, alienare, gestire o dismettere sia partecipazioni, sia qualsiasi altro diritto attinente dette partecipazioni;

porre in essere qualsiasi atto attinente la valorizzazione e la gestione di partecipazioni compresa la stipula di obblighi e di accordi circa la loro gestione (patti parasociali ed ogni altro accordo similare);

compiere qualsiasi atto di disposizione di qualsiasi diritto attinente le suddette partecipazioni, ed in genere stipulare contratti ed atti aventi ad oggetto diritti di qualsiasi tipo su partecipazioni sia proprie che di terzi;

partecipare o ingerirsi nella gestione di altre società, anche intervenendo negli organismi stabili di controllo, nei limiti della normativa vigente;

fornire servizi in campo amministrativo, tecnico e finanziario, a favore delle proprie partecipate, nonché a favore di società partecipate dai propri soci, anche allo scopo di coordinare e valorizzare le proprie partecipazioni; a tal fine la società potrà dotarsi di proprie strutture (eventualmente uffici con personale specializzato) amministrative, gestionali e tecniche da mettere a disposizione delle suddette società; nel rispetto di tutte le normative vigenti, ed in particolare di quelle relative alle attività riservate agli iscritti in appositi albi professionali e di quelle relative alle attività riservate agli iscritti in appositi albi e/o elenchi di operatori in campo finanziario;

- acquisire crediti di qualsivoglia genere e natura per poi effettuare il relativo recupero secondo la normativa vigente.

La società, al solo scopo di costituire, valorizzare e gestire le proprie partecipazioni, potrà finanziare altre società, con espresso divieto di effettuare attività finanziaria nei confronti del pubblico.

Essa potrà, inoltre, ricorrere ad ogni tipo di finanziamento, sia

da parte di enti pubblici e privati, sia in generale ricorrendo al sistema creditizio, sia infine ricorrendo ai soci e ad altre società, ma sempre ovviamente nei limiti della normativa vigente. Sempre per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà, infine, compiere tutte le operazioni commerciali ed immobiliari e - sempre in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione della locazione finanziaria come parte attiva e di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico - compiere operazioni finanziarie, mobiliari e bancarie, e concedere (qualora ricorra l'interesse della società) fideiussioni, avalli, cauzioni e garanzie anche reali anche a favore di terzi.

Articolo 3

Sede

3. La società ha sede in San Cipriano Picentino (SA).

Articolo 4

Durata

4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2060.

Articolo 5

Capitale

5.1 Il capitale sociale è di euro 90.000,00 (novantamila virgola zero zero).

Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 C.C. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in

misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c..

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata può essere omesso

5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.4 E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 C.C..

5.5 La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio ed iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese.

Articolo 6

Domiciliazione

6. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7. I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

7.1.1 La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

7.1.2 Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

7.1.3 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi.

7.1.4 Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un

corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come meglio specificato nel presente articolo.

7.1.5 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

7.1.6 Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

7.2.1 Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili, ma in qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti a libro dei soci o agli atti della società spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

7.2.2.1 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci se istituito mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro o agli atti della società; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni

di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

7.2.2.2 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

7.2.2.3 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

7.2.2.4 Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

7.2.3 La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato

a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci se istituito, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denuntiatio.

7.2.4.1 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

7.2.4.2 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del tribunale di Salerno su richiesta della parte più diligente.

7.2.5.1 Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un

eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società;

7.2.5.2 Il costo dell'arbitratore sarà a carico:

per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà del socio offerente.

7.2.6.1 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 30 (trenta) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

7.2.6.2 Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità della partecipazione offerta, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte della partecipazione stessa, sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, potrà entro lo stesso termine di 30 (trenta) giorni trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno

concordate con lo stesso.

Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine su indicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

7.2.7 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

7.2.8 Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le quote poste in vendita.

Articolo 8

Morte del socio

8. Il diritto di prelazione non opera in caso di trasferimento di partecipazioni per causa di morte.

Articolo 9

Recesso

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell' 'oggetto della società;
- b. il cambiamento del tipo della società;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;
- f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale

modifica dell' oggetto della società;

g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;

h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c..

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo c.c.

Il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

9.3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al

procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci se istituito.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 10

Esclusione

10.1 Sarà escluso dalla società il socio che si rende moroso per i versamenti dei decimi sottoscritti.

10.2 L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

10.3 Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo articolo 11.

10.4 E' esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della

partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

10.5 Qualora la società sia composta di due soci si applica

l'ultimo comma dell'art. 2287 C.C..

Articolo 11

Liquidazione delle partecipazioni

11.1 Nelle ipotesi previste dagli articoli 8,9 e 10, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall' organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 9.2.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

11.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il

rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente, fermo quanto previsto al precedente punto 10.4 per l'ipotesi di esclusione. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio recedute, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n.5 c.c..

Articolo 12

Unico Socio

12.1 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c..

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 13

Soggezione ad attività di direzione e controllo

13. La società deve indicare la Società o l'Ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c..

Articolo 14

Amministratori

14.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

14.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

14.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

14.4 Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

Articolo 15

Durata della carica, revoca, cessazione

15.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

15.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

15.3.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

15.3.2 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purchè non rappresentino la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

15.3.3 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri devono, entro sette giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 16

Consiglio di amministrazione

16.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

16.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 17, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

16.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro sette giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

16.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

16.5 Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

16.6 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione é conservata dalla società.

Articolo 17

Adunanze del consiglio di amministrazione

17.1 In caso di richiesta di due amministratori il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

17.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

17.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell' avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

17.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

17.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore, se nominati.

17.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono

svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

17.7 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

17.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 18

Poteri dell'organo amministrativo

18.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

18.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell' articolo 2475, comma quinto c.c..

18.3 Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro sette giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

18.4 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori

non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

18.5 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

18.6 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull' opposizione sono i soci.

Articolo 19

Rappresentanza

19.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

19.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega.

19.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

19.4 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

19.5 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al

liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 20

Compensi degli amministratori

20.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

20.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

20.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

20.4 Con riferimento all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della

società.

E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

20.5 Non è consentita la rinuncia o la transazione da parte della società all'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Articolo 21

Organo di controllo

21.1 La società può nominare il collegio sindacale, nella composizione collegiale o monocratica, o il revisore.

21.2 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Articolo 22

Composizione e durata

22.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

22.2 Nei casi di obbligatorietà della nomina ed il controllo

legale dei conti non sia affidato ad un revisore, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

22.3 I sindaci sono nominati con decisione dei soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

22.4 I sindaci sono rieleggibili.

22.5 Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 23

Cause di ineleggibilità e di decadenza

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

Articolo 24

Cessazione dalla carica

24.1 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. 24.2

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano

in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 25

Competenze e doveri del collegio sindacale

25.1 Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 -bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società, qualora non sia nominato il revisore.

25.2 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c..

25.3 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

25.4 I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

25.5 Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta

giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 17 sesto comma per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Articolo 26

Revisore

26.1 Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

26.2 Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Articolo 27

Decisioni dei soci

27.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

27.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;

e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell' oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma C.C.;

g. il trasferimento di indirizzo della società all'interno dello stesso comune;

h. la decisione in ordine all'esclusione di un socio;

i. il gradimento in merito all'ingresso di un nuovo socio.

Articolo 28

Diritto di voto

28.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci o comunque risultanti tali agli atti della società.

28.2 In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

28.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell' articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 29

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

29.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 30, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci o comunque degli atti societari alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo, intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro o agli atti della società.

29.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 34.2 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio

o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

29.3 Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

29.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 30

Assemblea

30.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 27.2 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

30.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti

e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

30.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata A/R, o raccomandata a mano, o a mezzo telefax, o a mezzo posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

30.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di

essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 31

Svolgimento dell'assemblea

31.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

31.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

31.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 32

Deleghe

32.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

32.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

32.3 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

32.4 La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 33

Verbale dell'assemblea

33.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

33.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato

da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 31.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

33.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 34

Quorum costitutivi e deliberativi

34.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i detti due terzi del capitale sociale.

Nei casi previsti dal precedente articolo 27.2 lettere d), e) ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino l'intero capitale sociale.

In deroga a quanto previsto dal codice civile, in caso di costituzione di usufrutto sulle partecipazioni, il diritto di voto spetta sia al titolare del diritto di usufrutto che al titolare del diritto di nuda proprietà ed in tale ipotesi l'assemblea delibera in ogni caso con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 98% (novantotto per cento) del capitale

sociale.

34.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e in caso di costituzione di usufrutto sulle partecipazioni vale la disposizione del capoverso precedente.

34.3.1 Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

34.3.2 Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

34.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

34.5 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c..

Articolo 35

Bilancio e utili

35-1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

35.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che

questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 36

Scioglimento e liquidazione

36.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro sessanta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- f. per deliberazione dell'assemblea;
- g. per le altre cause previste dalla legge.

36.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di venti giorni dal loro verificarsi.

36.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 37

Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.